

## Assegni di maternità e nucleo familiare

La materia è disciplinata dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 *“Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448”*, ed in particolare, per la competenza comunale, dal Titolo III – *“Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai Comuni”*.

**Il comune dove risiede il richiedente è considerato "ente erogatore"**: gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune e sono erogati sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISE).

**I comuni trasmettono all'INPS**, per via telematica e secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, **l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno**.

I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

**Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS** attraverso le proprie strutture; le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

### ASSEGNI DI MATERNITA'

La normativa vigente prevede due diversi assegni di maternità:

- un **assegno, di competenza statale**, rivolto alle madri lavoratrici che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità: lavoratrici o ex-lavoratrici che hanno almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi prima del parto, e madri che hanno lavorato per almeno 3 mesi negli ultimi 9 mesi;
- un **assegno, di competenza dei Comuni**, rivolto alle madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità né all'assegno statale.

Pertanto, qui di seguito, si tratterà solo dell'assegno di competenza comunale.

Gli assegni di maternità comunali **sono concessi alle madri**, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, **che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità, per nuove nascite**, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento. **La madre, o gli altri soggetti di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452, devono essere residenti nel territorio del Comune di San Cipriano Po al momento della nascita del figlio** (o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento) ed il figlio deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio comunale.

**La domanda per l'assegno di maternità va presentata al comune di residenza, entro sei mesi dall'evento.** Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di altri trattamenti previdenziali nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

### **ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI**

**Sono concessi a famiglie, residenti nel Comune di San Cipriano Po, in cui siano presenti almeno tre figli minori, e che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE).** Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza.

**La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.**

Il richiedente dichiara, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.